
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il principio della cd. stabilizzazione processuale del soggetto estinto estende i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione?

La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell'ulteriore grado di giudizio dell'effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell'evento estintivo. Pertanto, una volta accertato oggettivamente il fatto che la procura è stata illegittimamente conferita da soggetto non più esistente e non da quello che ad esso è per legge subentrato (e che quindi la parte autenticamente legittimata non è presente nel processo), l'efficacia ultrattiva della mancata dichiarazione di interruzione del giudizio deve ritenersi caducata; e ciò con riferimento a tutte le parti.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 24.3.2015, n. 5855

...omissis...

1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sul rilievo che in data 10 febbraio 2010 - prima del deposito della sentenza impugnata - la sxxxxxx è stata cancellata dal registro delle imprese, cancellazione che ha comportato l'estinzione della società con effetto immediato, ai sensi dell'art. 2495 c.c., comma 2, (come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4), donde il venir meno della legittimazione ad agire della società e del liquidatore dal quale era rappresentata.

2. L'eccezione è fondata nei termini che seguono.

E' indubbio che, a seguito della modificazione dell'art. 2495 cod. civ. la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato (con la sola eccezione della "fictio iuris" di cui all'art. 10 Legge Fall.) (Cass. civ. S.U. 12 marzo 2013 n. 6970). Donde l'interruzione del processo del quale la società sia parte, ai sensi degli artt. 299 c.p.c. e ss., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato o fatto constatare nei modi di legge; interruzione a cui deve fare seguito la riassunzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci che siano subentrati nei rapporti già facenti capo alla società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ..

In mancanza di tale dichiarazione il processo prosegue fra le parti originarie, sicché correttamente la Corte di appello ha respinto l'eccezione di xxxxL, sul rilievo che l'interruzione doveva essere eccepita dalla parte interessata.

Qui si pone il problema di stabilire se il suddetto principio della cd. stabilizzazione processuale del soggetto estinto estenda i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione. L'eccezione del resistente presuppone la risposta negativa, che ha trovato autorevole supporto in una parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi di società la cui estinzione non sia stata dichiarata deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci subentrati alla società estinta, poiché la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale si sia verificato l'evento estintivo (cfr. da ultimo Cass. civ. S.U. 12 marzo 2013 n. 6970, a cui hanno fatto seguito Cass. civ. Sez. 3, 9 aprile 2013 n. 8596; Cass. civ. Sez. 5, 20 settembre 2013 n. 21517).

Tale principio è stato però disatteso dalla recente decisione di segno opposto di questa Corte a Sezioni unite, secondo cui la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell'ulteriore grado di giudizio dell'effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell'evento estintivo: soluzione che è stata giustificata in considerazione del principio generale della ultrattività del mandato di difesa e dell'opportunità di lasciare il difensore arbitro del potere di gestire nel modo migliore gli interessi della parte già rappresentata e di coloro che siano destinati a subentrarvi, ivi inclusi quelli attinenti agli effetti dell'estinzione, sempre nel presupposto che agisca previa informazione degli interessati e in accordo con essi (Cass. civ. S.U. 4 luglio 2014 n. 15295).

Tale decisione - relativa peraltro ad un caso in cui la perdita di capacità riguardava una persona fisica, quindi non era soggetta a forme di pubblicità (quali l'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese), che rendono conoscibile

da chiunque l'evento interruttivo, agevolando la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte effettivamente legittimata - ha tuttavia subordinato l'applicazione del principio al presupposto che il difensore sia munito di valida procura alle liti anche per il giudizio di impugnazione, ed in particolare per proporre il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale. Tale requisito è nella specie mancante, poiché il difensore di xx avv. Marco xxxx si è costituito in forza di procura rilasciata non personalmente dai soci subentrati alla società estinta, ma dalla stessa sxxx in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore sig. Pxxxx..

I suoi poteri di difesa non risultano quindi legittimati né dall'efficacia ultrattiva della procura a suo tempo rilasciata dalla società - procura che per principio non opera in relazione al ricorso per cassazione - né dalla nuova procura rilasciata dalla società giuridicamente "defunta" e non legittimata ad agire in giudizio in virtù del disposto di cui all'art. 2495 cod. civ..

Il ricorso principale deve essere quindi dichiarato inammissibile.

3.- Ne consegue l'inammissibilità del ricorso incidentale, poiché la cd. stabilizzazione del rapporto processuale non può operare in danno o a vantaggio di una sola parte.

Stando ai principi enunciati dalla sentenza n. 15925/2014 di questa Corte a sezioni unite, l'ultrattività del mandato di difesa legittima il difensore costituito nel giudizio per la parte successivamente venuta a mancare, a ricevere gli atti di impugnazione della controparte: ivi incluso il ricorso per cassazione notificato ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1 ult. parte, e art. 170 cod. proc. civ..

Ma è chiaro che il principio si riferisce alla capacità di ricevere la notificazione del ricorso principale, qualora esso non provenga dalla parte che, essendo venuta a mancare, non può conferire la procura speciale per proporre il ricorso. Pertanto, una volta accertato oggettivamente il fatto che la procura speciale è stata illegittimamente conferita da soggetto non più esistente e non da quello che ad esso è per legge subentrato; che quindi la parte autenticamente legittimata non è presente nel processo, l'efficacia ultrattiva della mancata dichiarazione di interruzione del giudizio di merito deve ritenersi caducata con riferimento a tutte le parti, ed in particolare con riferimento al ricorrente incidentale. Nella specie, avrebbe dovuto Bxxxx rilevare la nullità-inefficacia della procura speciale conferita dalla società in liquidazione, tramite il liquidatore, dopo l'estinzione della società medesima -circostanza di cui era perfettamente a conoscenza, avendo essa stessa sollevato la relativa eccezione fin dal giudizio di merito - e notificare il suo ricorso (divenuto l'unico ed il principale, a fronte dell'inammissibilità dell'altro) non solo tempestivamente, come ha fatto, ma anche ai soggetti effettivamente legittimati a contraddire, cioè ai soci subentrati nei diritti della società dopo la sua estinzione (oltre che a quest'ultima, per farne valere l'incapacità).

4.- Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

5.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano per intero.

p.q.m.

La Corte di cassazione dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
